

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
FONDO PENSIONI SICILIA
Viale Regione Siciliana, 2226 –
90135 PALERMO

14 GIU. 2013

.....
RISPOSTA A.....
DEL.....

Servizio Pensioni I

PG/2013/.....
26036

Oggetto: Abrogazione L. 322/1958 – interventi in materia di pensione.

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 1 – Gestione Giuridica del personale in servizio
Servizio 09 – Gestione Giuridica ed economica del personale
dell'Assessorato Attività Produttive
Servizio 10 – Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Beni Culturali
Servizio 11 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Economia
Servizio 12 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Servizio 13 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Famiglia e Lavoro
Servizio 14 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Servizio 15 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Istruzione e formazione Professionale
Servizio 16 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Risorse Agricole Alimentari
Servizio 17 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato della Salute
Servizio 18 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Territorio e Ambiente

Servizio 19 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Servizio 20 - Gestione Giuridica ed Economica del personale
dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica

LORO SEDI

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Comando Corpo Forestale
Via Ugo La Malfa n. 87/89
Palermo

e p. c. Assessore Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

Presidente del Fondo Pensioni Sicilia

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale

LORO SEDI

Come è noto il D.L. 78 del 31.05.2010 art. 12 comma 12 undecies, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha abrogato la legge 2 aprile 1958 n. 322 relativa alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, nonché le connesse disposizioni che disciplinano tale prestazione in relazione all'ordinamento di appartenenza (nel caso che ci riguarda l'art. 124 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092).

Su tale materia è intervenuta l'INPDAP con la circolare n. 18 dell'08.10.2010 e con successiva nota n. 56 del 22.12.2010, ai cui principi e modalità questo Fondo ritiene di adeguarsi.

In virtù delle norme oggi abrogate, i dipendenti regionali cessati dal servizio senza diritto a pensione, in quanto equiparati ai dipendenti civili dello Stato, potevano trasferire, senza onere a proprio carico, la contribuzione all'Inps e quindi ricevere una prestazione pensionistica da detto Istituto all'acquisizione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (attualmente 66 anni e 3 mesi).

L'abrogazione della legge 2 aprile 1958 n. 322 comporta la possibilità di riconoscere il diritto a pensione, in presenza dei requisiti contributivi minimi (20 anni), ai dipendenti cessati dal servizio a partire dall'entrata in vigore della citata legge (31.07.2010), senza diritto a pensione. Il trattamento pensionistico potrà essere erogato da questo Fondo Pensioni, a domanda, solo al

compimento dell'età anagrafica prevista dalla normativa vigente al momento della maturazione del predetto requisito.


Dirimente appare pertanto la data del 31.07.2010 al fine del riconoscimento della pensione differita in argomento. Infatti per quei dipendenti cessati dal servizio in data antecedente al 31.07.2010, l'Amministrazione continuerà ad operare d'ufficio il trasferimento dei contributi all'Inps, mentre si procederà direttamente all'erogazione della pensione per i dipendenti cessati in data successiva.

Al fine di avviare la procedura per l'attribuzione della pensione differita, si chiede che i decreti di cancellazione dal ruolo, predisposti dai competenti servizi del personale, in cui vanno riportati opportunamente l'anzianità contributiva e la dicitura "cancellato dal ruolo senza diritto a pensione", vengano trasmessi a questo Fondo. I dipendenti interessati, al raggiungimento del requisito di età anagrafica prevista dalla normativa vigente a quella data, potranno presentare al Fondo Pensioni istanza per ottenere la pensione. Questo Ente, verificata la sussistenza dei requisiti necessari a tal fine, richiederà ai servizi del personale che gestivano detti dipendenti la predisposizione dello schema di decreto di attribuzione del trattamento pensionistico secondo la procedura ormai consolidata.

Appare opportuno, inoltre, che i servizi del personale del Dipartimento della Funzione Pubblica effettuino una ricognizione dei dipendenti già cessati dal servizio senza diritto a pensione successivamente al 31.07.2010, in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva, inviando l'elenco dei nominativi a questo Ente e definiscano il trasferimento della contribuzione presso l'INPS di coloro che sono cessati anteriormente a tale data.

Per quanto attiene le modalità di calcolo, il Fondo Pensioni si riserva di diramare apposita nota operativa.

Il Dirigente del Servizio Pensioni 1
D.ssa Giuseppa Cotrone



Il Dirigente del Servizio Pensioni 2
D.ssa Rita Marino Gioenco



Il Direttore
Avv. Ignazio Tozzo

